



La Psicologia e i Diritti Umani Universali

**Il Codice Deontologico quale garanzia di tutela
del rispetto dei diritti universali nella pratica
professionale**

**Giornata Nazionale della Psicologia
18 ottobre 2019
Avv. Sara Saguatti**

DEONTOLOGIA

- **comp. del gr. (τό) δέον -οντος «il dovere» e - λογία <<studio, trattazione, discorso>>**
- **ha origini filosofiche (KANT), ma anche rilievo giuridico negli Ordinamenti giuridici moderni**
- **Anzi, forse è un “punto di incontro” tra Ordinamento giuridico generale e Ordinamento giuridico “particolare” (professionale)**



IL PROFESSIONISTA DEVE RISPETTARE

Regole derivanti dall'Ordinamento Giuridico generale

- Leggi, D.Lgs., D.L.
- Regolamenti governativi, Decreti ministeriali

Regole derivanti dall'Ordinamento giuridico particolare

- Codice Deontologico
- Regolamenti dell'Ordine professionale di appartenenza



NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE

- **Norme di natura essenzialmente etica che la categoria si dà a tutela di una corretta condotta professionale;**
- **La deontologia professionale raggruppa l'insieme codificato degli obblighi cui devono attenersi i professionisti (intesi come soggetti operanti nell'ambito di una specifica professione), nell'esercizio delle loro attività. L'analisi deontologica non contempla affatto la conoscenza tecnica specifica con la quale viene svolta la professione, bensì regola quei comportamenti assunti dai singoli professionisti nello svolgimento della pratica professionale.**
- **Regole auto-imposte, elaborate dalla stessa Categoria professionale e sottoposte alla Categoria stessa per la relativa approvazione/modifica (REFERENDUM)**



RAPPORTO TRA ORDINAMENTO GIURIDICO PROFESSIONALE E ORDINAMENTO GIURIDICO GENERALE

- **Le conseguenze della violazione di una norma deontologica possono prodursi (ed avere effetti) anche nell'Ordinamento giuridico generale**



EFFICACIA E RICONOSCIMENTO DELLE NORME DEONTOLOGICHE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO GENERALE

- **Segreto professionale;**
- **Art. 28 definito dalla stessa Corte di Cassazione quale principio cardine della professione di Psicologo;**
- **Ma non si tratta solo delle norme fondamentali!**



ART. 3

“(...) Lo Psicologo è consapevole della **responsabilità sociale** derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può **intervenire significativamente sulla vita degli altri**”



ART. 3

- **Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace .**



- ***Dove iniziano i diritti umani universali? In piccoli posti vicino casa, così vicini e così piccoli che essi non possono essere visti su nessuna mappa del mondo. Ma essi sono il mondo di ogni singola persona; il quartiere dove si vive, la scuola frequentata, la fabbrica, fattoria o ufficio dove si lavora. Questi sono i posti in cui ogni uomo, donna o bambino cercano uguale giustizia, uguali opportunità, eguale dignità senza discriminazioni. Se questi diritti non hanno significato lì, hanno poco significato da altre parti.***
(Eleanor Roosevelt)



ART. 4

- ***Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.***



- ***In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi (art. 18);***
- ***Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata (art. 24)***



ART. 7

- ***Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.***



IL POTERE DISCIPLINARE come potere di contrasto a condotte lesive dei diritti del paziente/ utente:

- STRUMENTO DI TUTELA



II POTERE DISCIPLINARE

FINALITA' RIEDUCATIVA PROPRIA DI TUTTE LE SANZIONI



IL POTERE DISCIPLINARE

FINALITA' PRATICO-APPLICATIVA





GRAZIE PER L'ATTENZIONE!